

to giuridico delle disposizioni in cui è complessivamente articolato. Si deve concludere che il D.M. n. 272/2014 abbia natura regolamentare, nello specifico trattandosi di regolamento di attuazione della norma primaria recata dall'articolo 29-sexies del codice ambientale. Trattandosi di un regolamento, avrebbe dovuto essere adottato in ossequio alla disciplina dettata dall'articolo 17, legge n. 400/1988.

NOTA Il Tar Lazio si è espresso su due ricorsi riuniti, radicati da una raffineria, per l'annullamento di due note del Ministero dell'Ambiente con le quali era stato trasmesso il parere istruttorio conclusivo della domanda di autorizzazione integrata ambientale, che invitava la società a presentare, entro 12 mesi, un aggiornamento della relazione di riferimento completa dei requisiti minimi di cui all'allegato 2 al D.M. n. 272/2014. La ricorrente, oltre alle due note, ha impugnato anche il decreto stesso, in quanto affetto da vizi propri. L'istituto della relazione di riferimento è stato introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 46/2014, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva europea 2010/75 (cosiddetta direttiva led) relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. La relazione di riferimento è, in buona sostanza, un documento contenente le informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, che funge da base per effettuare un raffronto con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività. Tra le

disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 46/2014 rileva, nel caso di specie, il nuovo comma 9-sexies dell'art. 29-sexies. Questo comma dispone, infatti, che con uno o più decreti del ministro dell'Ambiente siano stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine e alle sostanze pericolose da ricercare. In attuazione di quanto disposto da quest'ultimo comma è stato emanato il D.M. 13 novembre 2014, n. 272, impugnato dalla ricorrente per vizi propri e illegittimità derivata, in quanto atto presupposto dei provvedimenti impugnati. Il Tar Lazio, dopo aver respinto diversi motivi di ricorso legati alla presunta illegittimità costituzionale del decreto, ha accolto l'ultimo motivo con cui il ricorrente aveva sostenuto che il decreto avesse natura regolamentare e che, di conseguenza, fosse stato violato il procedimento di formazione del regolamento previsto dall'art. 17, legge n. 400/1988 sulla «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri». Il decreto, infatti, non era stato comunicato al presidente del consiglio dei ministri, né sottoposto al parere del consiglio di Stato, né al visto e alla registrazione della Corte dei conti, né pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Il tribunale amministrativo ha riconosciuto natura regolamentare al decreto n. 272/2014 «essendo palese il contenuto giuridico delle disposizioni in cui è complessivamente articolato» e in quanto «la delimitazione dei soggetti destinatari dell'intervento giuridico costituisce essa stessa espressione di potestà normativa» e, di conseguenza, ha annullato il decreto per violazione del richiamato art. 17.

LA MODIFICA SOSTANZIALE E NON IN MATERIA DI AIA E LA VARIAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, 10 novembre 2017 (ud. 26 ottobre 2017), n. 300, pres. Vigotti, est. Polidori

Variazione materie prime – Diffida – Autorizzazione integrata ambientale – Modifica – Comunicazione – Effetti negativi e significativi sull'ambiente

È illegittima per difetto di motivazione la diffida in quanto nella stessa non è stato specificato perché le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, rinvenute nel corso del sopralluogo e non contemplate nell'Aia, possano comportare una «variazione significativa delle caratteristiche qualitative delle emissioni» (fattispecie nella quale l'amministrazione, pur ritenendo che la comunicazione relativa alla modifica delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo si renda necessaria solo laddove comporti una variazione dell'impatto delle emissioni, non abbia dimostrato nella diffida che le nuove materie prime siano in grado di determinare una variazione dell'impatto delle emissioni dell'installazione).

NOTA Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento si è pronunciato sul ricorso promosso da una società sottoposta ad Aia per l'annullamento di una diffida emanata in quanto la ricorrente avrebbe modificato le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo senza una previa comunicazione. Ad avviso dell'amministrazione, infatti, la modifica delle materie prime costituisce una modifica non sostanziale e, come tale, deve

essere preventivamente comunicata alla pubblica amministrazione competente secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006. Il tribunale ha riconosciuto che la variazione delle materie prime indicate nella domanda di autorizzazione può configurarsi «come una "modifica" nel funzionamento dell'impianto, idonea a produrre "effetti sull'ambiente" o addirittura come una "modifica sostanziale" nel funzionamento dell'impianto, tale da produrre "effetti negativi e significativi sull'ambiente", con conseguente insorgenza degli obblighi di cui all'art. 29-nonies, commi 1 e 2 del codice dell'ambiente». Tuttavia, il tribunale regionale ha accolto il ricorso della società, annullando la diffida impugnata, in quanto l'amministrazione non ha specificato perché le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, non contemplate nell'Aia, possano comportare una «variazione significativa delle caratteristiche qualitative delle emissioni», ciò anche in considerazione del fatto che una «circolare, emanata dalla stessa amministrazione, «ha puntualmente indicato i casi nei quali "il gestore è tenuto a comunicare preventivamente (...) l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo", così lasciando chiaramente intendere che vi sono casi nei quali la modifica delle materie prime utilizzate non comporta alcun obbligo di comunicazione».